

TAR Cagliari, Sezione I - Sentenza 23/06/2008 n. 1253
d.lgs 163/06 Articoli 2, 73 - Codici 2.1, 73.1

Il potere di integrazione documentale (riconosciuto nel tempo da diverse norme e, da ultimo, dall'art. 46 del Codice dei contratti pubblici), quando riguardi dichiarazioni o documenti la cui presentazione è imposta dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, può essere esercitato dalla stazione appaltante solo a determinate condizioni. In primo luogo, occorre che non si violi la par condicio tra i concorrenti; in secondo luogo, occorre evitare che l'integrazione documentale costituisca un mezzo per supplire ad eventuali omissioni del concorrente (in tal senso si vedano: CdS, sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645; sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1778; sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1423).